

Rappresentanza e pari opportunità tra i sessi nel sistema sanitario nazionale. Profili costituzionali*

Paolo Scarlatti**

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Il principio delle pari opportunità tra i sessi nella Costituzione italiana e nell’attuazione del legislatore – 3. Discriminazioni di genere e pari opportunità nella giurisprudenza costituzionale – 4. La relazione finale del Tavolo tecnico per l’approfondimento delle tematiche relative alla valorizzazione professionale delle donne in sanità. Considerazioni conclusive.

ABSTRACT:

Il saggio intende affrontare, nell’ottica del diritto costituzionale, il tema della rappresentanza e delle pari opportunità tra i sessi nel sistema sanitario nazionale. La progressiva attuazione dei principi sanciti dall’art. 51 Cost., tra limiti e incertezze, ha spinto l’ordinamento verso un orizzonte di riequilibrio nella rappresentanza di genere. Tale prospettiva di riequilibrio, costituzionalmente imposta anche mediante l’adozione di misure positive e promozionali, oltre ad essere indice di un mutamento reale della società italiana, rappresenta una traiettoria fatta propria dal recente *Tavolo tecnico per l’approfondimento delle tematiche relative alla valorizzazione professionale delle donne in sanità* istituito presso il Ministero della Salute, le cui conclusioni, tuttavia, non possono che misurarsi con resistenze e pregiudizi ancora molto diffusi nel Paese.

The essay aims to address, from the viewpoint of constitutional law, the issue of gender representation and equal opportunities in the national health system. The gradual implementation of Article 51 of the Constitution, despite its limits and ambiguities, has driven the system towards a rebalancing of gender representation. Such a prospect of rebalancing, constitutionally imposed also through positive and promotional measures, besides being an index of a real change in Italian society, represents a path taken up by the recent Tavolo tecnico per l’approfondimento delle tematiche relative alla valorizzazione professionale delle donne in sanità set up at the Ministry of Health. Its conclusions, however, can only be measured against resistance and prejudices that are still widespread in the country.

* Contributo sottoposto a revisione tra pari in doppio cieco. Lo scritto costituisce la rielaborazione della relazione tenuta in occasione dell’Incontro di sensibilizzazione sul tema della parità di genere “La leadership al femminile in ambito sanitario”, organizzato dall’INMI “Lazzaro Spallanzani”, Roma 12 dicembre 2022.

** Professore associato di Diritto costituzionale nell’Università di Roma Tre, paolo.scarlatti@uniroma3.it.

1. Introduzione

La tematica della rappresentanza di genere nel sistema sanitario nazionale individua senz'altro un profilo d'interesse nella prospettiva del diritto costituzionale. Essa infatti rappresenta un tassello particolarmente indicativo di una più generale tendenza dell'ordinamento ad orientarsi, in sintonia con l'evoluzione del quadro costituzionale, verso una condizione di maggiore equilibrio e di pari opportunità tra i sessi. Tale constatazione, per quanto tangibile, va tuttavia inquadrata all'interno di un percorso ancora incompleto e gravido di insidie.

Il dato di partenza, che emerge dalle più recenti rilevazioni e statistiche¹, dà conto di un sistema sanitario in cui, nonostante la presenza di una componente femminile tradizionalmente elevata che si attesta al 69% del personale dipendente, soltanto un quarto dei ruoli apicali è ricoperto da una donna. In particolare, è donna il 32% dei direttori di struttura semplice ed ancor meno, il 16%, dei direttori di struttura complessa. Molto evidenti, inoltre, sono le differenze regionali.

D'altro canto, questo dato colloca in linea di massima il sistema sanitario nazionale nel solco di una tendenza – riscontrabile anche a livello internazionale ed in settori ulteriori rispetto a quello sanitario (quali ad esempio la magistratura² o l'università³) – in virtù della quale appare ragionevole prospettare il consolidamento in futuro di un riequilibrio della rappresentanza femminile nelle posizioni apicali. Siffatto riequilibrio, che si basa su ragioni anagrafiche a fronte della preponderanza numerica di giovani medici donna rispetto agli uomini, non appare tuttavia automatico giacché impegna necessariamente la «Repubblica» – per usare le parole della Costituzione – a «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (articolo 3, secondo comma, Cost.).

È dunque in questa prospettiva costituzionale di analisi che va declinata la tematica della rappresentanza di genere (anche) nel settore sanitario, la quale non può che prendere le mosse dai principi e dalle disposizioni costituzionali vigenti, passare attraverso il muta-

¹ Cfr. R. SAPORITO, M. SARTIRANA, V.D. TOZZI, *La femminilizzazione dei ruoli apicali in sanità: dimensioni del fenomeno, cause e prospettive*, in *Osservatorio sulle aziende e sul sistema sanitario italiano. Rapporto OASI 2019*, a cura di CER GAS-Bocconi, Milano, Egea, 2019, pp. 613 ss.; M. DI CESARE, A. MALGIERI (a cura di), *Le donne nel servizio sanitario nazionale. Anno 2020*, Agosto 2022, disponibile in www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3273_0_alleg.pdf. Per un approfondimento complessivo della situazione nel contesto dell'Unione europea, v. *Gender Equality Index 2022. The COVID-19 pandemic and care*, European Institute for Gender Equality (EIGE), Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2022, disponibile in eige.europa.eu/gender-equality-index/2022.

² V. in proposito M. D'AMICO, C.M. LENDARO, C. SICCARDI (a cura di), *Eguaglianza di genere in Magistratura. Quanto ancora dobbiamo aspettare?*, Milano, Franco Angeli, 2017.

³ Con particolare attenzione all'area giuridica, si rinvia ai contributi di F. LANCHESTER, P. PICIACCHIA, A. ANZON DEMMIG, M.C. GRISOLIA, R. MESSINETTI, L. MOSCATI, E. PALICI DI SUNI, V. PIERGIGLI, M. RAVERAIRA, T. SERRA, L. TRUCCO, resi in occasione dell'*Incontro di studio "Differenze di genere in alcuni SSD dell'area giuridica"*, reperibili in *Nomos*, n. 2, 2021.

mento registrato nella legislazione e nella giurisprudenza della Corte costituzionale, che a quei principi e disposizioni hanno dato nel tempo attuazione, ed infine concludersi nella valutazione dei limiti e delle potenzialità delle iniziative da ultimo prospettate in ambito sanitario.

2. Il principio delle pari opportunità tra i sessi nella Costituzione italiana e nell'attuazione del legislatore

L'entrata in vigore della Costituzione repubblicana segna l'apertura dell'ordinamento ad una concezione del rapporto tra l'uomo e la donna ed al ruolo di quest'ultima nella società che, in contrapposizione con la visione incarnata nel regime precedente, si ispira ad una piena equiparazione e ad un ideale di pari dignità sociale⁴. Questa nuova concezione si basa su un presupposto di uguaglianza civile e politica assoluta tra i sessi, la cui portata si riverbera necessariamente anche sul piano del rapporto con il potere e la sua organizzazione⁵.

In questo senso, il divieto di discriminazioni per ragioni di sesso sancito dall'articolo 3 Cost. configura un principio fondamentale che ispira l'intero ordinamento e di cui l'articolo 51 Cost. – così come l'articolo 29 Cost. in relazione alla parità morale e giuridica tra i coniugi – è un chiaro corollario là dove, in particolare, dispone che «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge».

Siffatta cornice fondamentale è stata aggiornata con le riforme costituzionali dei primi anni Duemila. Come noto, la revisione costituzionale del Titolo V del 2001 ha introdotto nel nuovo testo dell'articolo 117 una previsione che affida ai legislatori regionali, sulla falsariga dell'articolo 3, secondo comma, Cost., la rimozione di «ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica» così come, sotto altro profilo, la promozione della «parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive». Analogo principio era stato anticipato nel testo degli Statuti regionali speciali dalla legge costituzionale n. 2 del 2001⁶.

⁴ Da ultimo, ripercorre il lungo cammino intrapreso verso una compiuta parità di genere nell'ottica della valorizzazione della differenza e dell'uguaglianza sostanziale, L. CALIFANO, *Parità dei diritti e discriminazioni di genere, in federalismi. it*, n. 7/2021.

⁵ Per un approfondimento del tema, di recente, G. PISTORIO, *Potere e parità di genere*, in *Potere e Costituzione*, a cura di M. CARTABIA e M. RUOTOLO, *Enciclopedia del diritto. I tematici*, Milano, Giuffrè, 2023.

⁶ Con particolare riferimento allo Statuto della Regione Sardegna, la l. cost. 7 febbraio 2013, n. 3 (*Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale*) ha in sostanza spostato la previsione del principio della parità di accesso tra i sessi alle cariche elettive dall'art. 15 all'art. 16 dello Statuto, assicurandone così una più coerente collocazione.

Ma è nel 2003 che il legislatore costituzionale completa l'opera di manutenzione del testo costituzionale adottando sul tema, ad integrazione del citato primo comma dell'articolo 51 Cost., una importante specificazione per la quale, proprio ai fini della garanzia di una parità tra i sessi nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, «la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini»⁷. Di tale disposizione, che significativamente si rivolge alla «Repubblica», è ormai acclarato il carattere di precettività: l'impegno in favore dell'adozione di misure positive promozionali delle pari opportunità tra i sessi si configura quale vincolo costituzionale certamente non soltanto programmatico e di principio⁸.

Ebbene l'evoluzione del quadro costituzionale, qui appena accennata, dà conto di una duplice indicazione.

Per un verso, essa induce a riflettere sulla capacità espansiva del principio di eguaglianza, che proprio in relazione alla sua più recente declinazione in chiave di pari opportunità tra i sessi manifesta la propensione ad una sua considerazione unitaria anziché separata tra una accezione formale ed una sostanziale di eguaglianza⁹. Per altro verso, tale evoluzione pone in evidenza un mutamento nell'attenzione del legislatore costituzionale – e della politica più in generale – alla problematica del riequilibrio della rappresentanza femminile nei diversi settori della vita pubblica del Paese. Un mutamento che, oltre a presentarsi come reazione ad un indirizzo di chiusura alla tematica delle pari opportunità ancora piuttosto diffuso, risulta in fin dei conti espressione di un'attuazione in senso evolutivo – ed espansivo – del principio di eguaglianza che si pone in sintonia con lo stesso ordinamento europeo¹⁰ e internazionale¹¹.

Del resto, non è un caso che proprio il raggiungimento di obiettivi di parità di genere rappresenti, all'interno dell'asse strategico della inclusione sociale, una delle priorità principa-

⁷ Sulla revisione costituzionale in questione, posta in essere dalla l. cost. 30 maggio 2003, n. 1 (*Modifica dell'articolo 51 della Costituzione*), ex multis, M. AINIS, *La riforma dell'art. 51 Cost. e i suoi riflessi nell'ordinamento*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *La parità dei sessi nella rappresentanza politica*, Torino, Giappichelli, 2003, pp. 25 ss.; E. ROSSI, *L. cost. n. 1/2003*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. BRANCA e A. PIZZORUSSO, Bologna-Roma, Zanichelli-Soc. ed. Foro Italiano, 2006, pp. 458 ss.

⁸ Per un'ampia ricognizione in proposito, da ultimo L. LORELLO, *La dialettica tra giudice costituzionale e legislatore sulla parità di genere*, in *federalismi.it*, n. 18/2021.

⁹ In proposito, nell'ottica della dignità, cfr. G. FERRARA, *La pari dignità sociale (Appunti per una ricostruzione)*, in *Studi in onore di Giuseppe Chiarelli*, II, Milano, Giuffrè, 1974, pp. 1104-1105; A. D'ALOIA, *Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale. Contributo allo studio delle azioni positive nella prospettiva costituzionale*, Padova, Cedam, 2002, pp. 269 ss.; G. AZZARITI, *Portata rivoluzionaria dell'uguaglianza: tra diritto e storia*, in C. GIORGI (a cura di), *Il progetto costituzionale dell'uguaglianza*, Roma, Ediesse, 2014, pp. 33-34; P. ZUDDAS, *La pari dignità sociale a tre dimensioni. Posizione Giudizio Trattamento*, Milano-Padova, Wolters Kluwer-Cedam, 2019, pp. 37 ss. Nel senso del superamento, tramite il principio di ragionevolezza, della contrapposizione tra eguaglianza formale e sostanziale, A. MORRONE, *Il custode della ragionevolezza*, Milano, Giuffrè, 2001, p. 437.

¹⁰ V. in particolare l'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Come noto, in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, tale Carta ha assunto, ai sensi del vigente art. 6 TUE, lo stesso valore giuridico dei trattati.

¹¹ V. la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 14 marzo 1985, n. 132.

li, di carattere trasversale, del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), documento programmatico che – come noto – impegna il Governo italiano con l’Unione europea rispetto all’utilizzo delle risorse finanziarie da quest’ultima stanziata in risposta alla crisi economica originata dalla pandemia di Covid-19¹².

In questo contesto costituzionale si colloca l’attività del legislatore statale (e regionale) posta in essere nel corso del tempo per darne attuazione. Essa, seppur con un certo ritardo e spesso su spinta del giudice costituzionale¹³, ha in un primo momento inteso sancire la garanzia di condizioni di uguaglianza tra i sessi per l’accesso agli uffici pubblici – inclusa la magistratura – mediante la previsione generale, ora confluita nel Codice delle pari opportunità tra uomo e donna del 2006, per cui «la donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge»¹⁴.

In seguito, il legislatore ha esteso la portata antidiscriminatoria di tale previsione generale oltre la fattispecie del pubblico impiego, per comprendere la complessità della materia del lavoro¹⁵, mentre nel 2000 ha finalmente aperto le porte del reclutamento nelle forze armate alle donne¹⁶. Progresso dall’importante impatto anche simbolico.

Sul piano specifico delle pari opportunità e del riequilibrio tra i sessi nelle pubbliche amministrazioni, sulla scia di una elaborazione precisata nel corso degli anni Novanta¹⁷, la legislazione vigente riserva alle donne – salva motivata impossibilità – almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, nonché dispone l’istituzione, all’interno di ogni pubblica amministrazione, di un “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”,

¹² Per una lettura del PNRR nell’ottica della parità di genere, C. TRIPODINA, *I perduranti ostacoli all’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne: dal Caso Oliva al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*, in *Osservatorio Aic*, n. 5/2021, pp. 141 ss.; M. D’AMICO, *I diritti delle donne fra parità, differenza e uguaglianza in una società complessa*, in *federalismi.it*, n. 7/2022, pp. XVIII ss.

¹³ Paradigmatica al riguardo è la sent. n. 33 del 1960, richiamata in seguito, con cui la Corte costituzionale, anticipando il legislatore, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della previsione del 1919 che escludeva nei fatti le donne dalla possibilità di ricoprire determinati uffici pubblici.

¹⁴ Segnatamente, art. 1, co. 1, l. 9 febbraio 1963, n. 66 (*Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni*), ora in art. 31, co. 1, d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*).

¹⁵ Art. 1, l. 9 dicembre 1977, n. 903 (*Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro*), ora in art. 27, d.lgs. n. 198 del 2006 cit.

¹⁶ D.lgs. 31 gennaio 2000, n. 24 (*Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380*).

¹⁷ Per una ricognizione al riguardo, U. POTOTSCHNIG, *Art. 97 [e 51]*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. BRANCA e A. PIZZORUSSO, Bologna-Roma, Zanichelli-Soc. ed. Foro Italiano, 1994, pp. 373 ss.; G. MONTELLA, *Pari opportunità*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, III Agg., Tomo II, Torino, UTET, 2008, pp. 592 ss.

con compiti propositivi, consultivi e di verifica, e la possibilità di finanziare programmi di azioni positive¹⁸.

Riguardo al grande tema dell'accesso alle cariche politiche senza distinzioni di sesso, il principio delle pari opportunità ha trovato attuazione – seppur con formule difettose o minimali ed esiti talvolta discutibili¹⁹ – tanto rispetto ai criteri di composizione degli organi di governo, a livello sia centrale²⁰ che locale²¹, quanto nelle legislazioni elettorali. Anche in quest'ultimo caso, infatti, gli strumenti di riequilibrio nella rappresentanza di genere hanno progressivamente trovato spazio nei sistemi elettorali a livello nazionale²², regionale²³, e per l'elezione del Parlamento europeo²⁴.

¹⁸ Art. 57, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), disposizione aggiornata ai sensi dell'art. 21, co. 1, lett. c), d), e), l. 4 novembre 2010, n. 183, e dell'art. 5, co. 1, lett. a), b), l. 23 novembre 2012, n. 215. In tema di azioni positive, v. altresì l'art. 48, d.lgs. n. 198 del 2006. A tal proposito, per tutti, M. AINIS, *Azioni positive e principio d'eguaglianza*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1992, pp. 582 ss. Più in particolare in relazione alla vicenda della rappresentanza politica, A. D'ALOIA, *Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale*, cit., pp. 359 ss.

¹⁹ Cfr. M. D'AMICO, *Il difficile cammino della democrazia paritaria*, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 47 ss.; S. LEONE, *L'equilibrio di genere negli organi politici. Misure promozionali e principi costituzionali*, Milano, Franco Angeli, 2013, pp. 75 ss. Sul rendimento delle misure di riequilibrio di genere nella rappresentanza politica, da ultimo, V. FOGLIAME, *Parità di genere e rappresentanza. Il rendimento delle misure legislative promozionali*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020.

²⁰ V. l'art. 1, co. 376, l. 24 dicembre 2007, n. 244 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008*), ai sensi del quale «la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal secondo comma del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione». Tale previsione di principio, peraltro sprovvista di sanzione, è stata da ultimo abrogata dall'art. 4, co. 10, d.l. 2 marzo 2020, n. 9 (*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*), convertito, con modificazioni, dalla l. 5 marzo 2020, n. 12.

²¹ Segnatamente, l. 23 novembre 2012, n. 215 (*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*) e art. 1, co. 137, l. 7 aprile 2014, n. 56 (*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*). Sulla previsione, all'interno degli statuti regionali ordinari, del principio di pari opportunità tra i sessi nelle nomine elettive e sul riconoscimento, in discontinuità con l'orientamento precedente, di un suo valore non soltanto programmatico da parte della sent. n. 4 del 2010 della Corte costituzionale, M. RAVERAIRA, *'Preferenza di genere': azione positiva o norma antidiscriminatoria? Brevi note a margine della sent. n. 4/2010 della Corte costituzionale*, in *federalismi.it*, n. 3/2010, p. 6. Per una ricognizione di carattere generale sul tema, E. CATELANI, *Statuti regionali e tutela del principio delle pari opportunità: prime leggi regionali di attuazione*, ivi, n. 7/2010.

²² L. 3 novembre 2017, n. 165 (*Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali*). Al riguardo, per più ampi approfondimenti, sia consentito il rinvio a P. SCARLATTI, *La declinazione del principio di parità di genere nel sistema elettorale politico nazionale alla luce della legge 3 novembre 2017, n. 165*, in *Nomos*, n. 2, 2018.

²³ Da ultimo, l. 15 febbraio 2016, n. 20 (*Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali*).

²⁴ L. 22 aprile 2014, n. 65 (*Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014*).

3. Discriminazioni di genere e pari opportunità nella giurisprudenza costituzionale

Gli indirizzi che emergono dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di genere sono diversi seppur convergenti nel tracciare un avanzamento nell'ottica del trattamento paritario tra i sessi²⁵. Essi, in particolare, toccano tematiche di carattere generale sulla posizione della donna nella società ed all'interno della famiglia²⁶, trovando riscontro anche in materia di rappresentanza politica e di condizioni di accesso agli uffici pubblici. Basti richiamare, sul versante generale della condizione femminile, le risalenti sentenze nn. 126 e 127 del 1968²⁷ e n. 147 del 1969²⁸ con cui la Corte, mutando il suo precedente orientamento²⁹, proprio in virtù dell'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi sancita dalla Costituzione (artt. 3 e 29 Cost.) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sia delle disposizioni del codice penale che prevedevano, rispettivamente, il reato di adulterio della sola moglie e, con più tenui condizioni di punibilità, il reato di concubinato da parte del marito, sia – conseguentemente – della disposizione del codice civile che escludeva l'ammissibilità dell'azione di separazione per adulterio del marito qualora non concorran «circostanze tali che il fatto costituisca ingiuria grave alla moglie».

Altrettanto indicative in proposito sono le pronunce rese in materia di cittadinanza. Proprio al fine di eliminare dall'ordinamento un'ingiustificata e non razionale disparità di trattamento tra i coniugi, la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale tanto della previsione contenuta nella previgente legislazione di settore con cui si stabiliva, indipendentemente dalla volontà della donna, l'automatica perdita della cittadinanza ita-

²⁵ Per una ricognizione della giurisprudenza costituzionale in tema di parità tra i sessi, senza pretesa di esaustività, L. CARLASSARE, *La parità dei sessi nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in A. DEL RE, V. LONGO, L. PERINI (a cura di), *I confini della cittadinanza. Genere, partecipazione politica e vita quotidiana*, Milano, Franco Angeli, 2010, pp. 11 ss.; B. PEZZINI, *Tra uguaglianza e differenza: il ruolo della Corte costituzionale nella costruzione del genere*, in *Per i sessanta anni della Corte costituzionale*, Convegno scientifico 19-20 maggio 2016, Milano, Giuffrè, 2017, pp. 35 ss.; S. CECCHINI, *La Corte costituzionale paladina dell'uguaglianza di genere*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, pp. 57 ss.

²⁶ Per un approfondimento sul tema, tra gli altri, F. BIONDI, *Quale modello costituzionale*, in F. GIUFFRÈ, I. NICOTRA (a cura di), *La famiglia davanti ai suoi giudici*, Convegno annuale dell'Associazione "Gruppo di Pisa". Catania 7-8 giugno 2013, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, pp. 3 ss.

²⁷ Per un commento di queste celebri pronunce, cfr. S. SATTÀ, *L'adulterio e la Costituzione*, in *Quaderni del diritto e del processo civile*, II, Padova, Cedam, 1969, pp. 105 ss.; G. GIANZI, *L'adulterio alla luce di due importanti sentenze della Corte costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1968, pp. 2178 ss.; F. MODUGNO, *L'adulterio come delitto e come causa di separazione. (In margine al commento del prof. Salvatore Satta alle sentenze n. 126 e n. 127 della Corte costituzionale)*, ibidem, pp. 2190 ss.; R. ZACCARIA, *Adulterio: violazione dell'uguaglianza tra coniugi non «giustificata» dall'unità della famiglia*, ibidem, pp. 2198 ss.

²⁸ Al riguardo, G. GIANZI, *L'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi ed i delitti di relazione adulterina e di concubinato*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1969, pp. 2237 ss.; L. CARLASSARE, *Una scelta politica della Corte: la depenalizzazione della relazione adulterina e del concubinato*, ibidem, pp. 2659 ss.

²⁹ Segnatamente, sent. n. 64 del 1961, in cui la Corte costituzionale giustifica in sostanza il rigetto della questione di legittimità della disposizione penale che prevedeva il reato per il solo adulterio femminile affermando che il legislatore penale si era limitato ad «adeguarsi a una valutazione dell'ambiente sociale» (punto 3 del *Cons. in dir.*).

liana da parte di quest'ultima allorché avesse contratto matrimonio con uno straniero la cui cittadinanza, in virtù di ciò, le si sarebbe comunicata (sent. n. 87 del 1975)³⁰, quanto della previsione che limitava l'acquisto della cittadinanza italiana per nascita al solo figlio di padre cittadino e non anche da madre cittadina (sent. n. 30 del 1983)³¹.

Sempre sul piano generale, merita di essere richiamata anche quella giurisprudenza costituzionale che, in funzione di un'idea rinnovata di tutela della genitorialità (anche adottiva), ha progressivamente esteso al padre lavoratore gli istituti nati a salvaguardia della maternità calandoli in un contesto assiologico più ampio, non più ristretto al solo fine della protezione della donna bensì definito dal principio di parità tra le figure genitoriali e dalla difesa del preminente interesse del bambino anche in relazione alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo collegate allo sviluppo della sua personalità³².

A tal proposito, particolarmente significativa è la recente sentenza n. 131 del 2022 sull'attribuzione automatica del patronimico³³, la cui incostituzionalità, oltre a rappresentare la tappa finale – ma non risolutiva – di una vicenda che si protrae da oltre trent'anni³⁴, verte proprio sulla constatazione di una discriminazione lesiva dell'identità familiare del figlio. L'attribuzione automatica del cognome del padre infatti, secondo la Corte, «oscura unilateralmente il rapporto genitoriale con la madre» recando «il sigillo di una diseguaglianza fra i genitori, che si riverbera e si imprime sull'identità del figlio» e che null'altro è che il retaggio di una concezione patriarcale della famiglia non più sostenibile sul piano costituzionale³⁵.

Riguardo poi alla problematica del riequilibrio tra i sessi nella rappresentanza politica, a seguito delle richiamate riforme costituzionali dei primi anni Duemila la Corte costituzio-

³⁰ Disposizione che la Corte reputa espressione di una concezione della donna «come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica» che, seppur imperante all'epoca, risulta inaccettabile alla luce dei nuovi principi costituzionali. Per un commento della sentenza, G. GAJA, *Matrimonio e cittadinanza: aspetti costituzionali*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1975, pp. 2086 ss.

³¹ Per un commento della pronuncia, v. A. SINAGRA, *La sentenza n. 30 del 1983 della Corte costituzionale e la l. 21 aprile 1983 recante disposizioni in materia di cittadinanza*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1983, pp. 578 ss. Per un più generale approfondimento di questa giurisprudenza costituzionale, v. M. SICLARI, *Gli effetti del matrimonio sulla cittadinanza della donna nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana*, in *La comunità internazionale*, 1998, pp. 423 ss.

³² Cfr., con particolare riguardo al diritto all'astensione obbligatoria ed ai riposi giornalieri, sentt. n. 1 del 1987; n. 341 del 1991; n. 179 del 1993; n. 104 del 2003. Sull'indennità di maternità, percepibile in via di principio dal padre in alternativa alla madre, sent. n. 105 del 2005.

³³ *Ex multis*, C. MASCIOTTA, *L'eguaglianza dei genitori nell'attribuzione del cognome: una nuova regola iuris dettata dal giudice costituzionale*, in *Osservatoriosullefonti.it*, n. 2/2022; M. PICCHI, *La pronuncia della Corte costituzionale sul cognome dei figli: una nuova occasione di dialogo col legislatore*, ibidem; E. SCALCON, *L'attribuzione del cognome ai figli: una disputa durata più di trent'anni*, in *federalismi.it*, n. 27/2022.

³⁴ Con particolare riferimento all'esigenza di un intervento da parte del legislatore in materia, L. BARTOLUCCI, *La disciplina del "doppio cognome" dopo la sentenza n. 131 del 2022: la prolungata inerzia del legislatore e un nuovo capitolo dei suoi rapporti con la Corte*, in *ConsultaOnline*, n. 3, 2022, pp. 941 ss.

³⁵ Sent. n. 131 del 2022, punto 10.1 del *Cons. in dir.* In senso conforme, sentt. n. 61 del 2006 e n. 286 del 2016.

nale ha tracciato un segno di discontinuità nella propria giurisprudenza rispetto all'introduzione di misure positive di promozione delle pari opportunità.

Diversamente dalla impostazione a suo tempo seguita per dichiarare l'illegittimità costituzionale in sé della norma elettorale che, ai fini della composizione delle liste, impone una riserva di quote fondata sul sesso dei candidati (c.d. quote rosa)³⁶, impostazione peraltro criticata in dottrina per la sua rigidità³⁷, il giudice costituzionale ha dapprima rigettato la questione di costituzionalità avanzata nei confronti della legge elettorale valdostana nella parte in cui stabiliva come condizione di validità per la formazione delle liste elettorali la presenza di candidati di entrambi i sessi, ricostruendo in particolare nei termini della doverosità, alla luce del mutato quadro costituzionale, l'azione promozionale finalizzata al perseguimento di una parità effettiva tra i sessi nell'accesso alla rappresentanza elettiva. E ciò, aggiungeva la Corte, a fronte di uno squilibrio «storicamente incontrovertibile» a detrimento della componente femminile nelle assemblee rappresentative³⁸.

Tale indirizzo trova conferma e si corrobora successivamente, allorché la Corte costituzionale, pronunciandosi su una misura dall'impatto ben più significativo sul piano del riequilibrio della rappresentanza politica di genere rispetto a quella – minimale – precedente, rigetta le censure d'incostituzionalità mosse nei confronti di una disposizione della legge elettorale della Regione Campania che aveva introdotto, «per la prima volta nell'ordinamento italiano», la c.d. preferenza di genere, ovvero una misura in virtù della quale, qualora l'elettore decida di esprimere due voti di preferenza, questi debbano riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza³⁹.

³⁶ Sent. n. 422 del 1995. In applicazione dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87, con questa pronuncia la Corte non si è limitata a dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma impugnata – segnatamente, l'art. 5, secondo comma, ultimo periodo, l. 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*) – e di altra d'identico contenuto – l'art. 7, primo comma, ultimo periodo, della medesima l. n. 81 del 1993 – ma ha esteso tale illegittimità ad ogni previsione legislativa recante limiti, vincoli o riserve nelle liste dei candidati in ragione del loro sesso (punto 8 del *Cons. in dir.*). Per un approfondimento critico sul ricorso al meccanismo delle quote rosa, v. E. PAZE, *Quote rosa: dubbi di costituzionalità e riserve critiche*, in *Politica del diritto*, 2010, pp. 669 ss.

³⁷ Cfr., con particolare riguardo al profilo della portata della pronuncia, U. DE SIERVO, *La mano pesante della Corte sulle «quote» nelle liste elettorali*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1995, pp. 3268 ss.; G. BRUNELLI, *Elettorato attivo e passivo (e applicazione estesa dell'illegittimità conseguenziale) in due recenti pronunce costituzionali*, ibidem, pp. 3272 ss.; G. CINANNI, *Leggi elettorali e azioni positive in favore delle donne*, ibidem, pp. 3283 ss.; S. BARTOLE, *Una dichiarazione di incostituzionalità consequenziale qualificata dalla speciale importanza della materia*, in *Le Regioni*, 1996, pp. 313 ss.; L. GIANFORMAGGIO, *Eguaglianza formale e sostanziale: il grande equivoco*, in *Foro Italiano*, I, 1996, pp. 1961 ss.; L. CARLASSARE, *La rappresentanza femminile: principi formali ed effettività*, in F. BIMBI, A. DEL RE (a cura di), *Genere e democrazia. La cittadinanza delle donne a cinquant'anni dal voto*, Torino, Rosenberg & Sellier, 1997, pp. 83 ss.

³⁸ Sent. n. 49 del 2003. Sul principio che impone la presenza di entrambi i sessi nella composizione delle liste, v. da ultimo, rispetto al caso dei piccoli Comuni, sent. n. 62 del 2022, su cui si rinvia ai commenti di T. GROPPI, *Il (ri-)equilibrio di genere alla prova della nuova "stagione" della giustizia costituzionale italiana. Il caso dei piccoli comuni*, in *federalismi.it*, n. 15/2022; L. LORELLO, *La Corte definisce un altro tassello per l'effettività del principio delle pari opportunità. La sentenza n. 62 del 2022*, in *ConsultaOnline*, n. 3, 2022, pp. 1230 ss.; P. SCARLATTI, *Corte costituzionale e allentamento delle «rime obbligate» nella promozione della parità di genere*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2022, pp. 766 ss.

³⁹ Sent. n. 4 del 2010. Per un commento della pronuncia, *ex multis*, L. CARLASSARE, *La legittimità della "preferenza di genere": una nuova sconfitta della linea del Governo contro la parità*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2010, pp. 81 ss.;

In relazione al filone delle pari opportunità di accesso agli uffici pubblici, nel corso degli anni la Corte costituzionale ha avuto modo di eliminare dall'ordinamento giuridico non soltanto quelle norme, in larga parte risalenti all'ordinamento prerepubblicano, che chiaramente consumavano una forma di discriminazione direttamente lesiva del principio di uguaglianza, in special modo nella sua declinazione *ex* articolo 51 Cost., ma anche quelle di solito ricondotte nella categoria delle c.d. discriminazioni indirette.

Sul primo versante, esemplificativa è la nota pronuncia n. 33 del 1960 con cui la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità, per contrasto «irrimediabile» con l'articolo 51, primo comma, Cost., della norma del 1919⁴⁰ che disponeva l'esclusione generalizzata delle donne da tutti i pubblici uffici che comportano l'esercizio di diritti e potestà politiche, la cui specificazione era rimessa ad apposito regolamento. Ebbene in questa occasione, che per la verità rovescia un primissimo intendimento che riconosceva alla legge il potere di limitare alle donne l'accesso a determinati uffici⁴¹, la Corte chiarisce il principio per cui «la diversità di sesso, in sé e per sé considerata, non può essere mai ragione di discriminazione legislativa, non può comportare, cioè, un trattamento diverso degli appartenenti all'uno o all'altro sesso davanti alla legge», precisando così i limiti alla discrezionalità del legislatore nella definizione di requisiti di accesso legati al sesso. Questi in particolare, sempre nel rispetto del principio d'uguaglianza, non possono che configurarsi come requisiti attitudinali, indicativi di una presunzione d'idoneità a ricoprire quel determinato ufficio pubblico che assume necessariamente i caratteri dell'eccezionalità⁴².

La stessa logica, seppur rovesciata, ha trovato applicazione nella giurisprudenza costituzionale anche là dove analoghe esclusioni dall'esercizio di determinate professioni fossero in via generale rivolte agli uomini. È il caso della esclusione dei cittadini maschi dalla frequenza delle scuole magistrali e dall'insegnamento nelle scuole materne statali, dalla Corte dichiarata incostituzionale in quanto ingiustificatamente discriminatoria oltretutto

M. OLIVETTI, *La c.d. «preferenza di genere» al vaglio del sindacato di costituzionalità. Alcuni rilievi critici*, ibidem, pp. 84 ss.; S. LEONE, *La preferenza di genere come strumento per «ottenere, indirettamente ed eventualmente, il risultato di un'azione positiva»*, ibidem, pp. 93 ss.; G. FERRI, *Le pari opportunità fra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive e la «preferenza di genere» in Campania*, in *Le Regioni*, 2010, pp. 902 ss.; M. CAIELLI, *La promozione della democrazia paritaria nella legislazione elettorale regionale: un altro «via libera» della Corte costituzionale*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 1/2010, pp. 5 ss.

⁴⁰ Art. 7, l. 17 luglio 1919, n. 1176 (*Che stabilisce norme circa la capacità giuridica della donna*).

⁴¹ Con la sent. n. 56 del 1958 la Corte infatti, adducendo un'interpretazione storico-sistematica dell'art. 51 Cost., dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale della normativa che limitava la partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'Assise ad una componente non maggioritaria rispetto agli uomini.

⁴² Sulla problematica dell'ammissibilità di requisiti basati sul sesso per l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, proprio alla luce delle richiamate sentenze del 1958 e del 1960, si rinvia per tutti al celebre confronto tra V. CRISAFULLI (*Eguaglianza dei sessi, requisiti e sindacato della Corte*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1958, pp. 862 ss.; *Eguaglianza dei sessi e requisiti attitudinali nell'ammissione ai pubblici uffici*, ivi, 1960, pp. 564 ss.) e C. ESPOSITO (*Le donne e i pubblici uffici*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1958, pp. 869 ss.; *Il sesso e i pubblici uffici*, ivi, 1960, pp. 568 ss.), nonché alle più recenti considerazioni di B. PEZZINI, *Uno sguardo di genere sulla sentenza 33 del 1960*, in *Osservatorio Aic*, n. 5/2021, pp. 31 ss. In tema, v. altresì sent. n. 188 del 1994, in cui la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, lett. c), del d.lgs. 27 febbraio 1991, n. 79 (*Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza*), nella parte in cui richiede, per la partecipazione al concorso e per la nomina a maestro vicedirettore della banda musicale della Guardia di finanza, il requisito del sesso maschile.

controproducente a fronte del fatto che «una componente maschile nel corpo insegnante può anzi arricchire la scuola materna del contributo di più varie risorse educative e di una maggiore apertura di tutta l'attività didattica alla realtà sociale»⁴³.

Riguardo al versante delle discriminazioni indirette – ossia di casi in cui l'effetto discriminatorio di genere deriva in realtà dall'applicazione di un trattamento giuridico identico ad entrambi i sessi indipendentemente dalla considerazione di diversità che, viceversa, richiedono di essere prese in considerazione dall'ordinamento – emblematica è la sentenza n. 163 del 1993 con cui la Corte costituzionale ha annullato la previsione legislativa della Provincia autonoma di Trento che introduceva, tra i requisiti per l'accesso alle carriere direttive e di concetto del ruolo tecnico del servizio antincendi presso la medesima Provincia, il possesso di una statura fisica minima indifferenziata per uomini e donne. Circostanza rispetto alla quale il giudice costituzionale riconosce i caratteri tipici di una discriminazione legislativa indiretta nei confronti delle donne, penalizzate nelle condizioni di accesso al posto di lavoro dalla previsione di una disciplina uniforme malgrado la «differenza fisica statisticamente riscontrabile e obiettivamente dipendente dal sesso»⁴⁴.

4. La relazione finale del Tavolo tecnico per l'approfondimento delle tematiche relative alla valorizzazione professionale delle donne in sanità. Considerazioni conclusive

Nel quadro di questa complessa evoluzione si colloca, in relazione al contesto specifico della sanità, la recente relazione finale elaborata dal *Tavolo tecnico per l'approfondimento delle tematiche relative alla valorizzazione professionale delle donne in sanità*⁴⁵ del 2 agosto 2022. In questo documento di sintesi – che dà conto sia di «interventi in grado di generare un impatto immediato», sia di «misure indirette che possano agire sui meccanismi che sono alla base delle disuguaglianze di genere» – si precisano quattro tematiche fondamentali, riconducibili al riconoscimento ed alla valorizzazione del lavoro femminile «anche attraverso la fornitura di servizi pubblici, infrastrutture e politiche di valorizzazione sociale»; al miglioramento ed all'incremento dell'uso della tecnologia in funzione del lavoro delle donne e della promozione dell'*empowerment* femminile; alla garanzia di una piena ed effettiva partecipazione delle donne, inclusa la pari opportunità di leadership, mediante la previsione di un complesso di strumenti di valutazione e monitoraggio all'interno delle Aziende del Sistema Sanitario Nazionale/Università e Ricerca, quali il bilancio di genere,

⁴³ Sent. n. 173 del 1983, punto 5 del *Cons. in dir.*

⁴⁴ Sent. n. 163 del 1993, punto 5 del *Cons. in dir.*

⁴⁵ Istituito con decreto del Sottosegretario di Stato alla Salute sen. prof. Pierpaolo Sileri il 12 aprile 2022.

la certificazione di genere, la pianificazione di genere, nonché l'inserimento del genere tra gli indicatori che valgono ai fini del Programma Nazionale Esiti (PNE) e dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA); ed, infine, alla necessità di assicurare percorsi formativi volti a colmare il *gender gap* «a partire dalle scuole d'infanzia, compresa la formazione agli educatori, e con riferimento sia ai giovani e al loro reclutamento, sia all'attuale classe dirigente». Ebbene tale contributo, per come articolato, si presta ad una lettura ambivalente.

Per un verso, esso sembra senz'altro porsi nel solco di quel processo di avanzamento che ha caratterizzato il nostro ordinamento nel corso degli ultimi decenni secondo una prospettiva di pari opportunità che impone l'adozione di una concezione dell'uguaglianza tra i sessi reale e sostanziale. E ciò, soprattutto nella parte in cui si apre a proposte d'intervento di più ampio respiro, che incidono sui presupposti di una partecipazione effettivamente paritaria tra i sessi.

Per altro verso, tuttavia, alcune delle proposte sostenute nel documento in questione paiono mosse da un'impostazione che suscita interrogativi, perplessità e frizioni rispetto ad una corretta declinazione del principio di parità tra i sessi in ambito sanitario. La realtà del sistema sanitario nazionale che emerge dal dato statistico è infatti chiaramente indicativa di come la questione del riequilibrio di genere si prospetti in questo settore come una questione di carattere non tanto quantitativo bensì qualitativo⁴⁶. Essa difatti, anziché dare conto di una sottorappresentanza patologica della componente femminile, si presenta come sintomatica di una condizione di marginalità radicata nelle posizioni di vertice.

Questa fondamentale constatazione non può che condizionare la valutazione in ordine agli interventi di promozione e sostegno delle donne nella sanità, i quali dovranno conseguentemente organizzarsi sulla base di un'ideale di eguaglianza nei punti di partenza e, proprio per questo, inserirsi con coerenza in una prospettiva di salvaguardia e valorizzazione del merito e dei talenti⁴⁷.

Siffatta visione ideale, incarnata nello stesso articolo 51 della Costituzione⁴⁸, non deresponsabilizza evidentemente il decisore politico dall'adozione di misure e politiche positive che incidano – appunto – sulle possibilità di accesso agli uffici pubblici in condizioni eguaglianza, le quali nel contesto del servizio sanitario riguardano in sostanza l'avanzamento delle donne nei soli ruoli apicali. In altri termini, la linea di tendenza che emerge in ambito sanitario – così come in altri ambiti – rispetto alla tematica della rappresentanza di genere dovrebbe orientare verso scelte che non siano dirette ad assicurare un risultato ma che siano, viceversa, tese a promuovere un'autentica uguaglianza di *chances* attraverso un intervento sugli ostacoli che nei fatti svantaggiano la donna – o favoriscono gli uomini – nella progressione della carriera sanitaria.

⁴⁶ In questo senso, seppur in relazione al diverso contesto della rappresentanza politica, A. APOSTOLI, *La parità di genere nel campo "minato" della rappresentanza politica*, in *Rivista AIC*, n. 4/2016, p. 38.

⁴⁷ In proposito, per tutti, M. AINIS, *La piccola eguaglianza*, Torino, Einaudi, 2015, pp. 76 ss.

⁴⁸ *Ex multis*, A. CERRI, *Eguaglianza giuridica ed egualitarismo*, L'Aquila, Japadre, 1984, p. 53.

Ciò posto, è evidente come l'efficacia nel contrasto alle discriminazioni di fatto del documento prodotto dal tavolo tecnico in considerazione non possa prescindere dalla volontà politica di realizzarne in concreto i contenuti. Circostanza che suggerisce una più ampia riflessione – per usare, questa volta, le parole della Corte costituzionale – in ordine alle «resistenze culturali e sociali, ancora largamente diffuse» nel Paese⁴⁹, le quali rischiano di rendere inadeguate – se non controproducenti – misure e politiche di questo tipo⁵⁰. Come nel caso della previsione di un incremento dell'uso della strumentazione tecnologica (*smart-working*) esclusivamente in funzione della promozione dell'*empowerment* femminile⁵¹. Una soluzione dunque legata ad una pratica di lavoro in «modalità agile» pensata «a servizio del lavoro delle donne», riservata a loro e non anche – o, paradossalmente, soprattutto – agli uomini, che sembra nascondere – ancora una volta – una visione della donna nella società, della genitorialità e della famiglia legata ad una concezione culturale che appartiene al passato.

Ebbene in questa sfida, in ultima analisi, sembra giocare un ruolo fondamentale proprio il sistema sanitario nazionale, la cui responsabilità non si limita alla capacità di autorigenerarsi nel segno del riequilibrio tra i sessi nella progressione di carriera, bensì si estende ad una dimensione complessiva, che incide sul contesto sociale e culturale toccando le premesse per un trattamento realmente paritario tra i sessi. E ciò, in sintonia con una giusta prospettiva di emancipazione della donna e della sua partecipazione alla vita pubblica, tanto politica quanto professionale.

⁴⁹ Sent. n. 4 del 2010, punto 4 del *Cons. in dir.*

⁵⁰ Per un approfondimento di ampio respiro sul punto, di recente G. SORRENTI, “Viaggio ai confini dell'eguaglianza giuridica”. *Limiti e punti di caduta delle tecniche di attuazione del divieto di distinzione in base al sesso*, in *Rivista AIC*, n. 2/2020.

⁵¹ Segnatamente, p. 5 del Documento di sintesi in esame.